Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 c. 731 legge 30 dicembre 2021, n. 234 la presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo fino al 31/12/2022

**CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE**

ai sensi della D.D. di ARPAL Umbria n°. 785/2019

**TRA**

**SOGGETTO PROMOTORE**

Università degli Studi di Perugia con sede legale in Piazza Università 1 06123 Perugia (PG), codice fiscale/P.Iva 00448820548 CODICE ATECO 85.4 Rappresentato dal Magnifico Rettore Prof Maurizio Oliviero, nato a Lioni, (AV), il 14/07/1967, in qualità di Soggetto promotore di seguito denominato “Soggetto promotore”; Sede territoriale di riferimento situata nell’ambito della Regione Umbria in Piazza Università, n. 1, Comune di Perugia, 06123 (PG) PEC EMAIL protocollo@cert.unipg.it

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE**

Il/La\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede legale in Via\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_,(Comune)\_\_\_\_\_\_(Cap)\_\_\_\_\_\_\_\_ (Provincia) (\_\_ ), codice fiscale/P. Iva\_\_\_\_\_\_\_\_ Sede operativa (corrispondente al luogo di svolgimento del tirocinio) in Via\_\_ , n.\_\_ ,\_\_\_\_(Comune),\_\_\_\_ (Cap),­\_\_\_\_ (Provincia) ( ), CODICE ATECO\_\_\_\_ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DAL\_\_\_ MATRICOLA INPS\_\_ MATRICOLA INAIL\_\_\_

Rappresentato da (Nome)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Cognome)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_), il / / ,in qualità di Soggetto ospitante di seguito denominato “Soggetto ospitante”;Doc identità allegato n°\_\_\_scadenza\_\_\_\_\_\_

PEC\_\_\_\_ EMAIL\_\_\_

**VISTE:**

- la Legge Regionale 14 febbraio 2019, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” e s.m.i ;

- La Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta Regionale dell’Umbria n. 202 del 25/02/2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”) e s.m.i (di seguito “Direttiva regionale vigente”);

- La Determina Dirigenziale del Servizio Politiche Integrate del Lavoro di ARPAL Umbria - n.785, del 12/08/2019, con la quale sono stati approvati lo schema della presente Convenzione e quello del Progetto Formativo Individuale.

PREMESSO CHE:

• La Regione Umbria, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio extracurriculare quale strumento atto a favorire l’orientamento, la formazione e l’acquisizione di nuove competenze professionali utili all’inserimento ed al reinserimento lavorativo.

• Ai sensi dell’art. 1 della Direttiva approvata con D.G.R. della Regione Umbria n° 202 del 25/02/2019, per tirocinio extracurriculare si intende qualsiasi esperienza di orientamento/apprendimento in contesto lavorativo, anche diversamente nominata, che non si configura come rapporto di lavoro, svolta nell’ambito del territorio regionale presso datori di lavoro pubblici o privati, in ottemperanza alle disposizioni di attuazione, ivi contenute.

• I soggetti firmatari della presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta Regionale dell’Umbria n° 202 del 25/02/2019, contenente le Linee guida in materia di tirocini extracurriculari, in recepimento e attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.

• I destinatari/beneficiari dei tirocini extracurriculari attinenti alla presente convenzione, rientrano tra quelli previsti all’art 1, punto 6, lettera …………………. della Direttiva regionale vigente in Umbria.

• Il Soggetto promotore dei tirocini regolamentati dalla presente convenzione rientra tra quelli previsti all’art 3, punto 1, comma 3 della Direttiva regionale vigente in Umbria

• Ai sensi dell’art. 4 comma 6 della Direttiva regionale vigente in Umbria, il Soggetto ospitante non è sottoposto ad alcuna procedure concorsuale o che l’impresa ospitante si trovi in fase di cessazione.

• Non risultano, a carico del Soggetto ospitante, provvedimenti, interdizioni o sanzioni che impediscano lo svolgimento di tirocini formativi extracurriculari presso le unità produttive del medesimo Soggetto ospitante, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 15 della Direttiva regionale vigente in Umbria.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione e normativa regionale di riferimento**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti, i Progetti Formativi Individuali (di seguito PFI) ed i relativi allegati, richiamati dalla medesima Convenzione.

2. Il Soggetto ospitante ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 commi 2 e 3 della Direttiva adottata con DGR dell’Umbria n. 202/2019 e s.m.i., si impegna ad accogliere presso le sue proprie strutture Tirocinanti identificati nei rispettivi PFI - allegati alla presente Convenzione -, nei quali sono definiti, per ciascun tirocinio extracurriculare, gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. I PFI costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3. I tirocini extracurriculari, oggetto della presente convenzione, possono essere promossi ed attivati esclusivamente dai soggetti pubblici e privati, che dispongono di personale in possesso dei requisiti stabiliti all’art.10 della Direttiva regionale vigente in Umbria.

4. Ciascun PFI è sottoscritto dal Soggetto ospitante, dal Soggetto promotore e dal beneficiario del tirocinio.

5. Il Soggetto ospitante, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Direttiva regionale vigente, indica come normativa regionale di riferimento per la regolazione delle attività di tirocinio extracurriculare oggetto della presente Convenzione, quella della Regione Umbria.

6. Ai sensi dell’art. 9 comma 5 della Direttiva regionale vigente, il CCNL che il Soggetto ospitante intende applicare in relazione allo svolgimento delle attività di tirocinio extracurriculare oggetto della presente Convenzione, è il seguente:………………………………………………………………

7. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano a garantire lo svolgimento dei PFI relativi a tirocini extracurriculari realizzati in favore di soggetti destinatari rientranti nelle categorie individuate all’art. 1 punto 6 della Direttiva regionale vigente.

**Art. 2 – Modalità di attivazione**

I tirocini extracurriculari sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti negli artt. 5 e 7 della vigente Direttiva regionale.

**Art. 3 – Obblighi del Soggetto promotore**

Il Soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità, a tal fine presiede e monitora l’esperienza di tirocinio. Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell’art. 9 comma 1 della Direttiva regionale vigente ed a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini extracurriculari promossi. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare semestralmente, all’ARPAL Umbria, l’elenco e gli esiti occupazionali degli stessi, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della Direttiva regionale vigente.

**Art. 4 – Obblighi del Soggetto ospitante**

Il Soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI. Il Soggetto ospitante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva, con particolare riferimento a quelli indicati all’art. 9 comma 2 della stessa Direttiva.

Il Soggetto ospitante, consapevole di quanto stabilito all’art.4 della Direttiva, è tenuto pertanto a comunicare

tempestivamente, al Soggetto promotore, ogni eventuale variazione intercorsa, attinente e successiva alla sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 5 – Obblighi del tirocinante**

Il/la tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 9 comma 3 della vigente Direttiva regionale.

**Art. 6 – Tutoraggio**

Il Soggetto promotore indica un proprio tutor didattico-organizzativo che svolge le funzioni indicate all’art. 10 commi 1 e 4 della vigente Direttiva regionale.

Il Soggetto ospitante indica un proprio tutor, responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all’art. 10 commi 6 e 9 vigente Direttiva regionale.

**Art. 7 – Valutazione e attestazione degli apprendimenti**

Al termine del tirocinio extracurriculare, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante che ha partecipato almeno al 70% della durata prevista, un’Attestazione finale secondo le disposizioni di cui all’art. 11 commi 1, 2 e 3 della vigente Direttiva regionale.

**Art. 8 – Comunicazioni obbligatorie e Garanzie assicurative**

Il Soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie (D.L. n. 510/1996) di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore (o in alternativa il Soggetto ospitante) si impegna a coprire l’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL ed a sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice, ai sensi dell’art. 8 della vigente Direttiva regionale.

Il Soggetto promotore si impegna a garantire il rispetto complessivo dei suddetti obblighi.

**Art. 9 – Indennità di partecipazione**

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un’indennità mensile, non inferiore a euro 450,00. L’indennità è erogata per intero dal soggetto ospitante, direttamente al beneficiario del tirocinio extracurriculare, a fronte di una partecipazione minima documentata alle attività formative del tirocinio pari o superiore al 70% del monte ore mensile o frazione di mese previsto dal PFI.

L’erogazione dell’indennità avviene secondo le modalità stabilite all’art. 12 comma 3 della vigente Direttiva regionale, fermo restando quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo.

**Art. 10 – Monitoraggio**

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dall’art. 13 della vigente Direttiva regionale.

**Art. 11 – Durata dei tirocini e proroghe**

La durata minima e massima dei tirocini extracurriculari attivati con la presente Convenzione avviene nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti all’art. 2 della vigente Direttiva regionale. La durata massima prevista per tutte le tipologie di tirocinio attivati si intende comprensiva degli eventuali periodi di proroga che, ai sensi art. 5 comma 3, della medesima Direttiva, devono essere adeguatamente motivati dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

**Art. 12 – Decorrenza e durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dal …..…………………………… al …….……………………………

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti e poi attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti:

• Perdita, da parte del Soggetto ospitante, dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale vigente.

• Perdita, da parte del Soggetto promotore, dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale vigente.

Il recesso, riferito al singolo tirocinio, ed ogni altra comunicazione è notificato all’ARPAL Umbria ed a tutti gli interessati, mediante le modalità di comunicazione previste al seguente all’art 13.

**Art. 13– Modalità di comunicazione inizio, fine attività, variazioni e trasmissione documenti**

Il soggetto promotore del tirocinio extracurriculare assolve l’obbligo di trasmettere la Convenzione, il Progetto Formativo Individuale di ciascun tirocinio extracurriculare ed ogni altra documentazione, attraverso le procedure di comunicazione previste all’art. 13 comma 5 della vigente Direttiva regionale. Nelle more della implementazione del sistema informativo regionale, le comunicazioni avverranno tramite PEC, ovvero secondo le modalità stabilite dalle “Disposizioni transitorie” all’art. 17 comma 8 della vigente Direttiva regionale.

**Art. 14 – Trattamento dati personali – Privacy**

In ottemperanza alla L. 163/2017 art.13 ed al Regolamento (UE) 2016/679, le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione, dichiarano di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione, e dei rispettivi Piani Formativi Individuali, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi. Titolari del trattamento sono pertanto congiuntamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore dei tirocini extracurriculari regolati dalla presente Convenzione.

**Art. 15 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per il Soggetto Promotore Prof. Maurizio Oliviero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Per il Soggetto Ospitante

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)